

**Modifica della legge sulle telecomunicazioni
(LTC) e delle sue ordinanze d'esecuzione
(OST e ORAT)**

Procedura di consultazione

Sintesi dei risultati

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Berna, gennaio 2003**

1 In generale

Il 15 luglio 2002, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha avviato la consultazione relativa al progetto di modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC) e al progetto di modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) e di quella concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT). Gli ambienti interessati sono stati invitati ad esprimere il loro parere entro il 15 ottobre 2002. Il presente rapporto prende tuttavia in considerazione i pareri ricevuti fino al 1° dicembre 2002.

Alla consultazione hanno partecipato 25 Cantoni, il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, 7 partiti politici, 7 organizzazioni centrali, 48 organizzazioni e associazioni, 14 imprese attive nel settore delle telecomunicazioni e 3 privati, per un totale di 106 partecipanti.

I pareri dell'*USIE* e di *COLT* ricalcano in gran parte quello della *SICTA*. Anche l'*asut*, il *SAP*, la *simsa* e *Swisscable* si riferiscono al parere espresso dalla *SICTA*. La *simsa* fa inoltre riferimento al parere d'*economiesuisse*. I pareri di *MCI WorldCom* e di *UUNet* sono più o meno identici a quello di *VIT*. Lo stesso vale in parte anche per quello dell'*AES*. *SWITCH*, *Cable & Wireless* e *T-Systems* si allacciano anche al parere espresso da *VIT*. I Cantoni *GL* e *GR* riprendono ampiamente quanto affermato dal *SAB*. Il *Sindacato della Comunicazione* si rifà all'opinione dell'*USS*, l'*acsi* a quelle delle altre organizzazioni per la protezione dei consumatori. I punti di vista di *P. Gämperli* e del *BZS* sono identici, mentre la *FSSC* e *Transfair* hanno inviato un parere comune. Il *TFA* ha invece rinunciato ad esprimersi sui progetti di revisione.

I pareri possono essere consultati sul sito Internet dell'Ufficio federale delle comunicazioni all'indirizzo: www.ufcom.ch.

2 Modifica della LTC

2.1 Osservazioni generali per quanto concerne il progetto di revisione

La maggior parte dei partecipanti è favorevole alla procedura di consultazione. Molti, nelle loro prese di posizione, sottolineano che la nuova regolamentazione rafforza la concorrenza efficace e migliora i servizi destinati ai consumatori. Viene spesso rilevata l'importanza, anche per il futuro, di non indebolire il servizio universale (soprattutto nelle regioni periferiche). L'eurocompatibilità ha un riscontro positivo presso la maggioranza, anche se alcuni la considerano sopravvalutata. Inoltre, gran parte dei partecipanti alla procedura di consultazione ritiene che il progetto avrà effetti piuttosto positivi per quanto concerne la protezione dei consumatori e il mercato del lavoro. In alcune prese di posizione (soprattutto da parte di *Swisscom*, dei sindacati, di alcuni Cantoni e partiti) traspare scetticismo per quanto riguarda la necessità di agire o la rapidità della riforma. Infine, qualche partecipante fa notare che la costruzione, il mantenimento e l'esercizio dell'infrastruttura di telecomunicazione potrebbero (di nuovo) essere affidati a uno o più enti statali (società per l'esercizio della rete), che il coordinamento tra la revisione della LRTV e la LTC dovrebbe essere migliorato, e che nell'elaborazione delle nuove disposizioni sarebbe opportuno considerare meglio le differenze tecniche tra la televisione via cavo e le reti telefoniche.

2.2 Soppressione delle concessioni per i servizi di telecomunicazione (artt. 4-10)

La proposta di sopprimere l'obbligo di concessione per i servizi di telecomunicazione e di generalizzare l'obbligo di notifica (notifica dei servizi) raccoglie i consensi della maggior parte dei partecipanti che si sono espressi in merito (Cantoni: *AG, BS, GE, GL, NE, UR, ZG, ZH*; partiti politici: *PPD, PLS, PLR*; organizzazioni centrali: *ASB, USAM*; altre organizzazioni e associazioni: *AES, Comco, CVCI, FRC, HEV, SAB, SICTA, USIE, VIT*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Orange, Swisscom, UUNet*). Altri non vi si oppongono in modo formale, ma ritengono che alcune categorie di fornitori non dovrebbero sottostare all'obbligo di notifica (*SWINOG*) o non dovrebbero vedersi imporre gli stessi obblighi (*SIUG*). *LU* è in linea di massima d'accordo, ma non è sicuro che si possa garantire il necessario controllo. Il *TI*, invece, ritiene che alcuni servizi d'importanza nazionale paragonabili al servizio universale, come ad es. la telefonia mobile, dovrebbero continuare ad essere soggetti all'obbligo di concessione.

Gli oppositori adducono che il mantenimento dell'obbligo di concessione per i servizi permetterebbe di garantire la fornitura di servizi di qualità alla popolazione e alle imprese (*FSSC/Transfair*); la sua abolizione è contraria all'art. 92 della Costituzione (*USS*) e impedirà di stabilire delle esigenze relative al diritto del lavoro (*PS*). Dal canto suo, l'*UDF* ritiene che il mercato svizzero non potrebbe più essere controllato e diverrebbe preda dei grandi gruppi stranieri.

L'art. 6 cpv. 1 (Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione) è stato al centro di numerosi commenti. Per il *PLS* e il *PLR*, i requisiti imposti alla lett. a (capacità tecniche) e b (rispettare il diritto applicabile) sono esagerati e dovrebbero essere soppressi. Per quanto riguarda la lett. c (osservare il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali del settore), *Sunrise* rileva l'importanza della sua applicazione a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Per molti, quest'ultima disposizione dovrebbe essere abrogata (partiti politici: *UDC*; altre organizzazioni e associazioni: *AES, SICTA, USIE, VIT*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Orange, UUNet*), mentre altri vorrebbero invece rafforzarla con un obbligo di concludere dei contratti collettivi di lavoro (Cantoni: *LU*; partiti politici: *PS*; organizzazioni centrali: *FSSC/Transfair, USS*) oppure proporre corsi di formazione professionale come chiesto dall'iniziativa parlamentare *Strahm (PS, SIC)*.

2.3 Rafforzamento degli obblighi dei fornitori che detengono una posizione dominante e dei poteri del regolatore (art. 3 e artt. 10a-11b)

2.3.1 Regolamentazione ex ante

Con l'introduzione di una regolamentazione ex ante (definizione dei mercati rilevanti, designazione dei fornitori che detengono una posizione dominante e approvazione delle offerte standard; art. 10a e art. 11 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}) s'intende rafforzare i poteri d'intervento del regolatore nei casi in cui non si è instaurata una concorrenza efficace. Punto cardinale del progetto, la novità ha dato adito a numerosi commenti.

Partendo dalla constatazione che la situazione attuale è insoddisfacente e non ha dato buoni risultati, coloro che sono favorevoli ad una regolamentazione ex ante (Cantoni: *BE, BL, BS, LU, SH, ZG, ZH*; partiti politici: *PPD, PLS, PLR*; organizzazioni centrali: *ASB, USC*; altre organizzazioni e associazioni: *AES, Comco, ComCom, CVCI, SI, SWICO, Switch, VIT*; altri partecipanti: *Cable & Wireless, COLT, MCI WorldCom, Sunrise, UUNet*) sostengono in particolare che essa permette di evitare procedure lunghe e onerose e contribuisce alla necessaria trasparenza e sicurezza giuridica. Una costante sorveglianza dei mercati nel settore delle telecomunicazioni si rivela ancora più importante, poiché questi ultimi tendono ad evolvere molto rapidamente.

Alcuni dei partecipanti appena citati formulano tuttavia delle riserve oppure chiedono precisazioni. Occorre dunque approfondire la questione delle conseguenze economiche a lungo termine del progetto (*BS*) o verificare, prima d'ogni intervento, se la posizione dominante ha un effetto positivo o negativo sull'economia in generale (*CVCf*). La Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi dovrebbero essere competenti per le questioni inerenti al diritto della concorrenza (*SH*, *SWICO*). Per lo meno bisognerebbe precisare quali sono i criteri applicabili (*USAM*), oppure decidere che vanno rispettati i criteri del diritto svizzero della concorrenza (*Cable & Wireless*, *MCI WorldCom*, *Sunrise*, *UUNet*, *VIT*), o pubblicati (*BL*). Infine, i mercati più importanti dovrebbero essere esaminati per primi (*Cable & Wireless*), eccetto i mercati di nicchia (*Switch*).

Se la *SICTA* è indecisa, un certo numero di partecipanti si oppone all'introduzione di una regolamentazione ex ante (Cantoni: *SO*; organizzazioni centrali: *FSSC/Transfair*, *economiesuisse*, *USS*; altre organizzazioni e associazioni: *SAB*, *Swisscable*, *SwissICT*, *USIE*; altri partecipanti: *Orange*, *Swisscom*). Essi ritengono che la soluzione proposta porti ad una regolamentazione settoriale eccessiva e non risolva il problema della durata delle procedure. Il diritto generale della concorrenza è sufficiente per prevenire gli abusi. I poteri della Commissione federale delle comunicazioni non devono essere rafforzati a scapito di quelli della Commissione della concorrenza. Al contrario, i problemi attuali potrebbero essere risolti conferendo a quest'ultima poteri più ampi.

Per quanto riguarda la durata delle procedure, numerosi partecipanti, sia favorevoli sia contrari alla regolamentazione ex ante, propongono di limitarla nella legge (Cantoni: *BE*, *BL*, *SH*; organizzazioni centrali: *economiesuisse*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *SWICO*, *Swisscable*, *USIE*, *VIT*; altri partecipanti: *Cable & Wireless*, *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *UUNet*). La proposta che trova maggiori consensi è quella di fissare la durata massima della procedura a 4 mesi.

Un'altra questione spesso sollevata in materia di procedura è quella dell'assenza d'effetto sospensivo, in deroga alle regole usuali, per i ricorsi presentati contro le decisioni della ComCom in merito alla designazione dei fornitori che detengono una posizione dominante sui mercati rilevati (art. 10a cpv. 3) e all'approvazione delle offerte standard (art. 11 cpv. 1^{ter}). Mentre alcuni partecipanti approvano questa soluzione (Cantoni: *BS*; organizzazioni centrali: *ASB*; altri partecipanti: *Cable & Wireless*, *COLT*, *MCI WorldCom*, *T-Systems*, *UUNet*), altri considerano che si tratti di un'eccessiva restrizione dei diritti procedurali accordati alle parti, incompatibile con uno Stato di diritto e che potrebbe inoltre causare al ricorrente un danno irreparabile (Cantoni: *BE*, *SO*; *TF*; organizzazioni centrali: *economiesuisse*, *USS*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *SKS*, *SWICO*, *Swisscable*, *USIE*; altri partecipanti: *Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*).

Per alcuni partecipanti, la legge dovrebbe precisare cosa s'intende agli artt. 10a cpv. 1 e 11 cpv. 1^{ter} per «cerchie interessate» (ossia i concorrenti e le organizzazioni sui mercati interessati secondo il rapporto esplicativo), e conferire chiaramente la qualità di parte al fornitore la cui posizione sul mercato viene esaminata (altre organizzazioni e associazioni: *VIT*; altri partecipanti: *Cable & Wireless*, *MCI WorldCom*, *Sunrise*, *UUNet*). *Sunrise* ritiene addirittura che tutti i fornitori in questione (con una posizione dominante e concorrenti) dovrebbero avere i diritti che spettano ad una parte nella procedura.

Infine, il *VIT*, *Cable & Wireless*, *MCI WorldCom* e *UUNet* chiedono che il contenuto dell'offerta standard sia precisato e che siano inoltre fissati criteri di qualità (ad esempio scadenze di fornitura e di riparazione). In materia di prezzi, la legge dovrebbe riferirsi a valori paragonabili (benchmarking). Si dovrebbero inoltre prevedere pene convenzionali, mentre il regolatore dovrebbe poter intervenire di sua iniziativa in caso di violazione dell'offerta standard da parte di un fornitore che detiene una posizione dominante.

2.3.2 Obblighi dei fornitori che detengono una posizione dominante

2.3.2.1 Accesso (art. 11)

Mentre alcuni partecipanti appoggiano l'introduzione della nozione generale d'accesso (Cantoni: *OW*; partiti politici: *PLR*; organizzazioni centrali: *ASB*; altre organizzazioni e associazioni: *Comco*, *SI*; altri partecipanti: *Cable & Wireless*, *COLT*, *MCI WorldCom*, *T-Systems*, *UUNet*), altri la rifiutano (partiti politici: *PS*, *UDF*; organizzazioni centrali: *economiesuisse*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *USIE*, *Swisscable*; altri partecipanti: *Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*). Alcuni sostenitori desiderano che la definizione della nozione d'accesso, in relazione a quella d'interconnessione, sia precisata analogamente a quanto fatto nella «direttiva accesso» dell'Unione europea e che al regolatore sia lasciata una libertà di valutazione nell'imposizione d'obblighi specifici. Gli oppositori, invece, reputano che la nozione d'accesso sia troppo vaga e comporti un'insicurezza giuridica, oltre che ad avere importanti ripercussioni negative sia sulla rete mobile sia su quella fissa. Quale provvedimento sussidiario, *Sunrise* propone d'imporre obblighi d'accesso in modo differenziato conformemente al principio di proporzionalità e di prevedere che i prezzi vengano stabiliti in funzione dei costi unicamente nei casi d'interconnessione. Per quanto concerne i prezzi, *NW* chiede che sia precisata la nozione di prezzo stabilito in funzione dei costi; *economiesuisse* e *Swisscom* propongono dal canto loro di riferirsi chiaramente al metodo LRIC («Long Run Incremental Costs») previsto all'art. 45 OST.

Il progetto inviato in consultazione pubblica non modifica l'art. 11 cpv. 2, secondo cui il fornitore di prestazioni del servizio universale è tenuto ad offrire l'interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato (obbligo d'interoperabilità). *Swisscom* considera tuttavia che questa disposizione sia estranea alla regolamentazione sull'interconnessione e provochi un eccessivo intervento da parte del regolatore, anche laddove la concorrenza si è pienamente instaurata, e propone semplicemente di abrogare l'art. 11 cpv. 2.

Per quanto riguarda la procedura (art. 11 cpv. 3 e 4), *SWICO* suggerisce di creare la possibilità d'impugnare le decisioni della ComCom presso la Commissione della concorrenza, mentre *Swisscom* propone di non conferire alla ComCom ma alla Commissione della concorrenza, in collaborazione con il Sorvegliante dei prezzi, il compito di fissare le condizioni d'interconnessione. Allo stesso modo, *Swisscom* propone che i fornitori di servizi di telecomunicazione consegnino le copie dei loro accordi d'interconnessione alla Segreteria della Commissione della concorrenza invece che all'UFCOM (art. 11 cpv. 2^{bis}).

2.3.2.2 Altri obblighi (art. 11a e 11b)

Il *PLR* si dichiara favorevole all'imposizione d'obblighi specifici in merito alla presentazione dei conti (art. 11a). L'*ASB* considera che la separazione dei conti permetta di lottare contro i sovvenzionamenti incrociati. Sebbene favorevoli all'art. 11a, *VIT*, *MCI WorldCom*, *Orange* e *UUNet* vogliono tuttavia limitare gli obblighi corrispondenti a quanto si può ragionevolmente esigere dai fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante, tenuto conto del principio di proporzionalità. Dal canto suo *Swisscom* si oppone fondamentalmente ad ogni requisito contabile supplementare diverso dalle regole generali del diritto delle obbligazioni. La facilitazione dei compiti amministrativi della ComCom non costituisce, secondo quest'impresa, una ragione sufficiente per mettere in pericolo la sua libertà economica. La *SICTA*, l'*USIE* e *COLT* pensano che solo una decisione chiara da parte della ComCom sul modello di calcolo dei prezzi e sui costi imputabili permetterà di raggiungere gli obiettivi cui mira l'art. 11a.

Il divieto cui sottostà il fornitore che detiene una posizione dominante di aggregare i servizi (art. 11b) raccoglie i consensi della maggior parte dei partecipanti che si sono espressi in merito (Cantoni: *BS*, *NE*; partiti politici: *PLR*; organizzazioni centrali: *ASB*; altre

organizzazioni e associazioni: *Comco, FRC, SI, SICTA, SIUG, USIE, VIT*; altri partecipanti: *allo.ch, COLT, MCI WorldCom, Orange, UUNet*). Mentre la *Comco* reputa che questa disposizione completerà in modo ottimale gli strumenti della legge sui cartelli creando una sicurezza giuridica benaccetta, la *SICTA*, l'*USIE* e *COLT* chiedono che sia esaminata la sua compatibilità con il diritto generale delle concorrenze. Questi ultimi propongono inoltre di precisare che l'art. 11b si riferisce anche ai servizi all'ingrosso, mentre *Orange* considera che l'obbligo dovrebbe valere solo per i servizi per i quali il fornitore occupa una posizione dominante. Il *SIUG* e *allo.ch* formulano concrete proposte d'estensione di questa disposizione a diversi casi particolari. Tra gli oppositori troviamo *Swisscom* e l'*USS*, i quali adducono che il divieto di raggruppare i servizi comporta delle inefficienze e rende difficile la fornitura a prezzi accessibili. Sottolineano inoltre che le pratiche in questione sono già state esaminate dalla *Comco*, la quale ha ritenuto che non ponevano alcun problema dal punto di vista della concorrenza. Non sarebbe dunque giustificato creare una regolamentazione settoriale, per di più contraria alla libertà contrattuale.

2.4 Ristrutturazione del servizio universale (art. 14-19b e art. 38)

Numerosi partecipanti hanno rilevato l'importanza di uno strumento che permetta di garantire la fornitura di un servizio universale all'insieme della popolazione svizzera, e in particolare alle regioni periferiche (Cantoni: *AG, AR, BL, GL, JU, NW, OW, TI, UR, ZH*; partiti politici: *PLS, PLR*; organizzazioni centrali: *ASB, USAM*; altre organizzazioni e associazioni: *CASC, CVCI, HEV, SAB, SICTA, USIE*; altri partecipanti: *COLT*). La maggior parte dei partecipanti considera che l'obbligo di concessione, rimasto invariato, sia il modo migliore per raggiungere quest'obiettivo. Solamente il Cantone *TG* si chiede se non esista un metodo più efficace per garantire il servizio universale nell'ambito di una maggiore apertura del mercato. Altri formulano dubbi sull'equità di un sistema che esenta le grandi imprese (*UDF*) o che impone al concessionario del servizio universale oneri supplementari in materia di concorrenza (*PCS, USS* e *FSSC/Transfair*).

La possibilità di ripartire le prestazioni del servizio universale tra più concessionari sia nella stessa zona di concessione che dal punto di vista geografico, è accolta favorevolmente da alcuni partecipanti, in particolare i fornitori di servizi di telecomunicazione (altre organizzazioni e associazioni: *HEV, VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Swisscom, UUNet*), ma criticata da alcuni partiti politici (*PCS, PS*) e organizzazioni centrali (*FSSC/Transfair, SIC, USS*), secondo i quali ciò renderà più difficile e meno trasparente l'attuazione dell'obbligo di servizio universale. Dal canto loro *JU* e *NW* sono in linea di principio favorevoli a quest'innovazione, a condizione che le regioni periferiche non ne subiscano le conseguenze e che sia garantito il coordinamento tra concessionari.

Per quanto concerne la procedura, *NW* propone di aggiungere il criterio dell'efficacia finanziaria a quelli d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza, mentre *Swisscom* reputa che non si dovrebbe lasciare alla sola *ComCom* il compito di valutare l'opportunità di organizzare un'asta e suggerisce d'introdurre una procedura di preselezione.

L'unica vera innovazione riguardante la portata del servizio universale, ossia la competenza data al Consiglio federale d'imporre al concessionario di tenere un elenco universale, ha raccolto numerosi consensi (partiti politici: *PLR*; altre organizzazioni e associazioni: *FRC, FSC, UCBC*). Solo *Swisscom* vi si oppone. Diversi partecipanti sono del parere che il servizio universale deve essere adattato alle tecnologie più recenti e comprendere i servizi a banda larga, l'accesso ad Internet o la telefonia mobile (Cantoni: *NW, OW, UR, VS*; partiti politici: *PCS*; altre organizzazioni e associazioni: *FRC, SIUG*).

Molti hanno dato il loro appoggio agli adattamenti apportati al sistema di finanziamento dei costi del servizio universale non coperti (artt. 19 e 38) (Cantoni: *AG, BL, GL, UR*; partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *FRC, SAB, SICTA, USIE, VIT*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, UUNet*). Il *SIUG* considera tuttavia che la partecipazione al finanziamento del servizio universale da parte di fornitori d'accesso ad

Internet non orientati al profitto li svantaggerebbe rispetto ai fornitori stranieri. *Cable & Wireless* ritiene dal canto suo che i fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero fornire un contributo solo se hanno realizzato un guadagno e unicamente in proporzione alla cifra d'affari superiore al limite fissato dal Consiglio federale. Secondo l'*ASB*, invece, il finanziamento del servizio universale dovrebbe essere garantito in modo più efficace introducendo un supplemento del prezzo delle linee affittate, delle tasse d'interconnessione e delle prestazioni del servizio universale.

Per quanto riguarda il calcolo dei costi non coperti, *Swisscom* propone di applicare il metodo LRIC (Long Run Incremental Costs), mentre *Sunrise* chiede che l'UFCOM ricorra ad esperti interni.

2.5 Rafforzamento della protezione dei consumatori e dei dati (artt. 12a-12c, art. 44a, art. 45a e art. 3 LCSl)

2.5.1 Art. 12a

PLR, frc e *Sunrise* approvano la regolamentazione.

SICTA, USIE e *COLT* chiedono invece di non introdurre l'articolo proposto.

Altri vorrebbero limitarlo ai servizi di telecomunicazione pubblici, secondo la differenziazione valida solo in seno all'UE tra i servizi di telefonia non pubblici e quelli pubblici (altre organizzazioni e associazioni: *VIT, Switch*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Orange, Sunrise, UUNet*).

2.5.2 Art. 12b

Molti partecipanti accolgono la proposta (Cantoni: *BS, JU*; altre organizzazioni e associazioni: *ComCom, frc, SIUG, SKS, VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Sunrise, UUNet*).

Altri la respingono (partiti politici: *PLR, UDC, PLS*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, Swico, USIE*; altri partecipanti: *COLT, Swisscom*).

L'*UDC* chiede che i fornitori di servizi a valore aggiunto fatturino essi stessi i servizi da loro forniti ai clienti.

MCI WorldCom, Sunrise, UUNet e *VIT* esigono che ai fornitori di servizi di telecomunicazione sia consentito bloccare l'accesso dei loro clienti a numeri a valore aggiunto esercitati indebitamente.

SIUG propone di introdurre un limite massimo per l'importo totale della fattura relativa ai numeri di servizio a valore aggiunto.

2.5.3 Art. 12c

L'istituzione di un ufficio d'arbitrato è accolta a larga maggioranza (Cantoni: *AG, GL, LU*; altre organizzazioni e associazioni: *ComCom, frc, HEV, SAB, SKS*; altri partecipanti: *COLT, Sunrise*). *Swisscom* la rifiuta.

MCI WorldCom, Sunrise, Switch, UUNet e *VIT* chiedono, in conformità alla possibilità minima prevista nel diritto europeo, di impedire l'accesso all'ufficio d'arbitrato ai soli consumatori ad esclusione degli altri utenti finali e di limitare il campo d'azione dell'ufficio d'arbitrato ai servizi accessibili alla collettività secondo il diritto europeo.

L'ente privato nominato nelle spiegazioni viene preferito ad un ente presso l'UFCOM (partiti politici): *PS*, altre organizzazioni e associazioni: *USIE, SICTA, HEV*; altri partecipanti: *Swisscom*).

Orange e *Sunrise* chiedono che prima di poter interpellare l'ufficio d'arbitrato, i clienti prendano contatto con il servizio clienti del fornitore di servizi di telecomunicazione.

Sunrise critica il finanziamento tramite i fornitori di servizi di telecomunicazione. *MCI WorldCom, Orange, Sunrise, UUNet* e *VIT* disapprovano l'assenza di costi per gli utenti.

Orange propone di sottoporre all'arbitrato, oltre ai fornitori di servizi di telecomunicazione, anche i fornitori di servizi a valore aggiunto e osserva che la regolamentazione dell'UE sull'arbitrato corrispondente all'art. 12c è unicamente valida per le querele concernenti la direttiva sul servizio universale dell'UE.

MCI WorldCom, UUNet e *VIT* vogliono sottoporre all'arbitrato solo i servizi a valore aggiunto.

LU vuole che le decisioni dell'ufficio leghino le parti in conflitto.

2.5.4 Art. 44a

Alcuni partecipanti accettano la regolamentazione (Cantoni: *SO, NE*; partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *ComCom, frc, VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, UUNet*)

COLT, SICTA, Swisscom e *USIE* la respingono, affermando che la materia è già sufficientemente regolamentata dalla legge sulla protezione dei dati.

MCI WorldCom, Orange, Swisscom, UUNet e *VIT* chiedono ulteriori precisazioni.

BE e *SIUG* propongono una regolamentazione atta a definire il luogo di soggiorno delle persone date per disperse.

2.5.5 Art. 45a LTC e art. 3 lett. n LCSl: Spamming

Alcuni partecipanti accettano parzialmente la regolamentazione proposta per quanto riguarda lo spamming (Cantoni: *AG, BE, GL, JU, OW, TG, ZH*; altre organizzazioni e associazioni: *ComCom, CVCI, SAB, SIUG*; altri partecipanti: *Orange*), altri la respingono (organizzazioni centrali: *economiesuisse*; altre organizzazioni e associazioni: *Callnet.ch, SAP, SICTA, Stampa svizzera, Schweizer Werbung, USIE*; altri partecipanti: *COLT, N-Tel*).

Economiesuisse, SIUG e *Swisscom* fanno notare che la regolamentazione non è in grado di raggiungere i mittenti di spam risidenti all'estero.

Viene criticato il divieto di pubblicità tramite telefonia vocale (altre organizzazioni e associazioni: *Callnet.ch, Stampa svizzera, SDV, SIUG, Schweizer Werbung, SWINOG*; altri partecipanti: *N-Tel Com, Sunrise*).

Diversi partecipanti propongono di definire più chiaramente la nozione di rapporti commerciali menzionata nella LTC e nella LCSl (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, VIT*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Swisscom, UUNet*).

Alcuni partecipanti fanno valere una discriminazione nei confronti della pubblicità inviata per posta (organizzazioni centrali: *economiesuisse*; altre organizzazioni e associazioni: *Callnet.ch, SDV, SICTA, SWINOG*; altri partecipanti: *COLT, N-Tel Com, Tele2*).

La *SKS* chiede che la regolamentazione sullo spamming sia completata da una regolamentazione sui "cookies".

2.5.5.1 Art. 45a

L'art 45a che vincola i fornitori di servizi di telecomunicazione trova meno consenso del divieto di spamming in generale. Viene in parte sostenuto (Cantoni: *BS, NE*; partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *SKS, frc*) e in parte respinto (Cantoni: *BE*; altre organizzazioni e associazioni: *SDV, simsa, Swico, Swinog, SwissICT, Switch, VIT, VSE*; altri partecipanti: *Cable & Wireless, MCI WorldCom, Sunrise, UUNet*).

I partecipanti alla procedura di consultazione deplorano il fatto che la pubblicità vietata non può essere distinta da quella ammessa. Dunque il vincolo dei fornitori di servizi di telecomunicazione volto ad impedire lo spamming con mezzi appropriati e accettabili non è realizzabile. Per questo motivo dai fornitori di servizi di telecomunicazione si può soltanto pretendere che vietino lo spamming ai loro clienti per contratto (Cantoni: *BE*; partiti politici: *PPD*; altre organizzazioni e associazioni: *Stampa svizzera, sicta, simsa, SIUG, VSE, VIT*; altri partecipanti: *Cable & Wireless, COLT, MCI WorldCom, N-Tel, Swisscom, UUNet*).

Alcuni partecipanti propongono di rendere possibile la pubblicazione degli autori di pubblicità indesiderata negli artt. 45 cpv. 2 LTC e 60 cpv. 3 OST (altre organizzazioni e associazioni: *VIT, VSE*; altri partecipanti: *Cable & Wireless, MCI WorldCom, Orange, Sunrise, UUNet*).

2.5.5.2 Art. 3 lett. n LCSI

Stampa svizzera, simsa e *SIUG* propongono di vietare la dissimulazione dell'identità ai mittenti di pubblicità vietata.

2.6 Altre modifiche

2.6.1 Dovere d'informazione dell'Ufficio, elaborazione dati e assistenza amministrativa (art. 13-13b)

2.6.1.1 Art. 13

COLT, frc, SICTA e *USIE* accettano le modifiche proposte.

Altri partecipanti criticano la possibilità prevista di ottenere informazioni per quanto riguarda le procedure in corso oppure esigono che la divulgazione di queste informazioni sia legata ad un interesse pubblico maggiore (Cantoni: *BE*; altre organizzazioni e associazioni: *SWINOG, Switch, VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Orange, UUNet*).

Inoltre, *Switch* chiede di non dover comunicare alcuna informazione in merito alle procedure concluse.

MCI WorldCom, UUNet e *VIT* chiedono di non comunicare alcun'informazione tramite il processo di richiamo.

2.6.1.2 Art. 13a

HEV accetta la forma dell'art. 13a.

Diversi partecipanti lamentano che l'articolo manca di precisione (Cantoni: *ZH, LU*; partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *DSB+CDP.CH, frc, SKS*; altri partecipanti: *Sunrise*).

Sunrise ricorda il principio fondamentale secondo cui i dati possono essere impiegati unicamente al fine per il quale sono stati rilevati.

ASB pretende che non siano raccolti dati personali se non quelli concernenti le azioni giudiziarie e le sanzioni nonché i profili personali. *SIUG* chiede che i dati personali non vengano raccolti del tutto.

Per *COLT*, *DSB+CDP.CH*, *SICTA*, *SWINOG* e *USIE* non è chiaro quali tipi di dati personali l'Ufficio federale dovrebbe elaborare.

DSB+CDP.CH, *SP* e *ZH* chiedono che il sistema d'informazione menzionato nell'articolo sia circoscritto chiaramente.

ZH e *DSB+CDP.CH* chiedono che nel cpv. 3 il Consiglio federale non sia solo autorizzato al rilascio di direttive complementari ma addirittura costretto. *Orange* pretende di obbligarlo perlomeno a definire i dati in questione.

SWINOG domanda una durata di conservazione massima prevista dalla legge.

2.6.1.3 Art. 13b

La *ASB* non vede nessun problema con la disposizione tanto più che questa regolamentazione corrisponde al diritto bancario.

Diversi partecipanti chiedono invece che l'articolo venga abbandonato (altre organizzazioni e associazioni: *SWINOG*, *Switch*, *VIT*, *AES*; altri partecipanti: *MCI WorldCom*, *Orange*, *UUNet*).

BL, *frc*, *SKS* e *PS* criticano la mancanza di precisione dell'articolo.

BE chiede che la pubblicazione venga autorizzata soltanto nel caso in cui l'autorità ricevente non sia in grado di procurarsi i dati da sola. Inoltre, la trasmissione di dati ad altre autorità dovrebbe essere gratuita.

BE, *ZH* e *DSB+CDP.CH* chiedono che l'assistenza amministrativa sia autorizzata solo in singoli casi con una richiesta motivata.

DSB+CDP.CH invitano a chiarire se il paragrafo 1 capoverso 3 e il paragrafo 4 capoverso 2 servono all'adempimento dell'obbligo di notificazione. Se del caso, l'articolo dovrebbe essere reso più preciso e, se non dovesse riguardare l'obbligo di notificazione, i paragrafi dovrebbero essere cancellati.

2.6.2 Accesso agli elenchi e altri obblighi per garantire la capacità di comunicazione (artt. 21 e 21a)

La nuova regolamentazione sull'accesso ai dati degli elenchi (art. 21) ha raccolto i favori di massima della maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati sulla questione (Cantoni: *BE*; altre organizzazioni e associazioni: *Comco*, *FRC*, *SAB*, *SICTA*, *USIE*, *VIT*; altri partecipanti: *COLT*, *GLUE*, *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *Tele2*, *TSS*, *UUNet*). Per molti (*COLT*, *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *SICTA*, *Swisscom*, *USIE*, *UUNet*, *VIT*), i beneficiari non devono essere troppo numerosi e occorre limitarli ai fornitori di servizi di telecomunicazione e ai fornitori di servizi o di prodotti d'elenco. *Swisscom* crede che la prevista regolamentazione dei prezzi (determinazione in funzione dei costi) sia inutile e addirittura contraria alla Costituzione. Il *SIUG* sostiene, dal canto suo, che l'accesso non discriminatorio ai dati degli abbonati sarebbe meglio garantito se l'UFCOM fosse incaricato di gestire l'elenco.

Pareri piuttosto sfavorevoli per quanto concerne l'estensione ad altri tipi di dati, come ad es. gli indirizzi elettronici, la regolamentazione dell'art. 21 (*COLT*, *Comco*, *SICTA*, *SIUG*, *Swisscom*, *USIE*). La *FSC* auspica tuttavia un elenco esauriente degli abbonati alla posta elettronica, mentre il Cantone *BE* vorrebbe che le autorità preposte al procedimento penale possano avere accesso in particolare agli indirizzi e-mail e agli indirizzi IP. Se da un lato la

Comco, *TSS* e *Tele2* sostengono che l'accesso deve essere garantito a tutti i dati comunicati dall'abbonato nell'ambito delle prestazioni del servizio universale, compresi i numeri di cellulare o gli indirizzi elettronici, dall'altro *Swisscom* chiede che l'accesso sia limitato al contenuto minimo dell'elenco determinato dal Consiglio federale.

Per quanto concerne la competenza delegata al Consiglio federale d'imporre ai fornitori di prestazioni del servizio universale altri obblighi per garantire la capacità di comunicazione tra i clienti (art. 21a), i partecipanti sono unanimi nel sostenere che tale competenza è troppo generale e, tutto sommato, inutile in relazione all'art. 11 cpv. 2 (Cantoni: *BL*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *USIE*, *VIT*; altri partecipanti: *COLT*, *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*, *UUNet*).

2.6.3 Concessioni di radiocomunicazione (artt. 22-24f)

Mentre *Sunrise* propone di abrogare l'aggiunta fatta all'art. 24 cpv. 1, che dà all'autorità concedente la possibilità di completare la concessione di radiocomunicazione con condizioni od obblighi riguardanti i servizi forniti, il Cantone *TI* ritiene che i diritti e gli obblighi delle concessioni di servizi di telecomunicazione dovrebbero essere integralmente riprese nelle concessioni di radiocomunicazione.

Sono state criticate da più parti le disposizioni particolari dell'art. 24 cpv. 2, secondo cui il Consiglio federale ha facoltà di derogare alla legge sulla procedura amministrativa per quanto riguarda la procedura relativa alla pubblica gara (Cantoni: *BL*; *TF*; partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *USIE*, *VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *UUNet*). Per gli uni, i diritti delle parti non dovrebbero essere limitati, mentre per gli altri le deroghe alle regole generali della procedura amministrativa dovrebbero perlomeno essere previste nella legge. *Swisscom* dal canto suo non si oppone fondamentalmente ad una delega di competenze al Consiglio federale, ma considera che le deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Il *TF*, il *PS* e *Swisscom* si sono dimostrati critici nei confronti dell'art. 24 cpv. 3, secondo cui le decisioni procedurali e le altre decisioni intermedie prese nella procedura relativa alla pubblica gara non sarebbero di per sé impugnabili indipendentemente dalla decisione finale.

Swisscom propone di applicare le regole del diritto della concorrenza sull'acquisizione del controllo di un'impresa per determinare un eventuale trasferimento economico della concessione di radiocomunicazione (o per il servizio universale, cfr. art. 19b), che necessita il consenso dell'autorità concedente (art. 24d cpv. 1 e 2). La *SICTA*, l'*USIE* e *Swisscom* reputano inoltre difficile da mettere in pratica o perfino inutile l'art. 24d cpv. 3, che introduce l'obbligo di annunciare il trasferimento di oltre il 20 per cento del capitale sociale, dei titoli di partecipazione, nonché di diritti di voto.

Diversi partecipanti hanno rimesso in questione la possibilità data dall'art. 24e cpv. 1 all'autorità concedente di revocare, e non solo di adeguare, la concessione di radiocomunicazione (o per il servizio universale, cfr. art. 19b), se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e per salvaguardare importanti interessi pubblici (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*, *USIE*, *VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom*, *Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*, *UUNet*). *Sunrise* chiede inoltre un indennizzo completo, e non solo adeguato, in caso di riduzione sostanziale dei diritti trasferiti (art. 24e cpv. 2).

Gli operatori di telefonia mobile (*Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*) non si oppongono alla comunicazione o alla pubblicazione di un certo numero d'informazioni relative alla concessione di radiocomunicazione, in particolare per quanto concerne l'ubicazione delle stazioni emittenti (art. 24f). Suggestiscono tuttavia alcune piccole modifiche allo scopo di meglio delimitare l'obbligo d'informazione dell'UFCOM. *allo.ch* propone, dal canto suo, di poter disporre anche d'informazioni sui proprietari e sulla potenza irradiata equivalente (ERP) delle stazioni emittenti, e questo nonostante vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.

2.6.4 Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo (art. 28)

Mentre la *SICTA*, il *SIUG* e l'*USIE* si dicono favorevoli alla creazione di una base legale per l'istituzione di un servizio di composizione delle controversie (art. 28 cpv. 2), *SWITCH*, il *VIT*, *MCI WorldCom*, *Orange* e *UUNet* propongono, senza tuttavia opporsi al principio, un certo numero di precisazioni e di chiarimenti. *COLT* vede nel servizio di composizione delle controversie un rischio di sovrapposizione in alcuni casi con il servizio di conciliazione previsto all'art. 12c.

2.6.5 Impianti di telecomunicazione (artt. 31-34)

Per quanto concerne l'art. 31, l'*USIE* auspica una definizione più chiara delle prescrizioni sull'offerta, l'immissione in commercio e la messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, e l'installazione vera e propria di questi ultimi, allo scopo di non creare un'incertezza giuridica in materia. *P. Fischer* la vede allo stesso modo e propone di sopprimere l'espressione «di regola» introdotta dalla revisione del cpv. 2 dell'articolo sopraccitato. L'*USIE* si dice d'accordo con la formulazione degli articoli 32 - 34.

Allo scopo di ottenere un'utilizzo più efficace degli impianti, il *BZS* e *P. Gämperli* propongono di aggiungere un cpv. 2 all'art. 32, nel quale sia vietata l'installazione d'impianti di telecomunicazione supplementari in prossimità di un impianto già esistente.

L'*USKA* desidera che l'intervento dell'Ufficio federale in caso di interferenze sia subordinato al rispetto, da parte dell'impianto di telecomunicazione vittima d'interferenze, delle prescrizioni in materia d'immunità (protezione contro le interferenze) e delle regole tecniche riconosciute.

La *SICTA* è d'accordo con la formulazione degli articoli 32 - 34.

2.6.6 Diritto di passaggio e di coutenza (artt. 35-37)

Ritenendo che gli artt. 691 - 693 del codice civile siano sufficienti, il *BZS* e *P. Gämperli* propongono di abrogare gli artt. 35 - 37 LTC.

I Cantoni *BS*, *GE* e *SO*, l'*Associazione dei Comuni Svizzeri*, l'*Unione delle città svizzere* e la *Città di Zurigo* formulano proposte volte a meglio garantire gli interessi dei proprietari in caso d'utilizzazione di aree d'uso comune da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 35), in particolare per quanto concerne il coordinamento dei lavori. Il Cantone *BS* e la *Città di Zurigo* chiedono inoltre la possibilità di esigere una garanzia destinata a coprire i rischi legati a un eventuale fallimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi propongono invece di sostituire le nozioni di «linee» e di «telefoni pubblici» con quelle più generali di «impianti di telecomunicazione» (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA*; altri partecipanti: *Orange*, *Sunrise*, *Swisscom*).

Per quanto riguarda l'art. 37, la *Città di Zurigo* suggerisce d'obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a tenere un registro aggiornato dei loro impianti, in modo da avere una visione d'insieme dei rapporti di proprietà sulle aree d'uso comune.

L'*USC* chiede che gli interessi dei proprietari privati siano meglio protetti e che le procedure d'espropriazione (art. 36 cpv. 1) siano avviate nei loro confronti solo in ultima istanza.

Le modifiche apportate all'art. 36 cpv. 2 incontrano il sostegno da parte dei Cantoni *BS*, *NE*, *SO* e *ZG*, del *PS*, della *FRC* e dei *SKS*. Il Cantone *GE* e la *Città di Zurigo* adducono che alle autorità cantonali o comunali dovrebbe essere conferita la competenza decisionale che attualmente spetta all'UFCOM. *Swisscom* considera, dal canto suo, che la coutenza degli impianti di telecomunicazione dovrebbe essere lasciata alla libertà contrattuale delle parti

senza alcun intervento del regolatore e che dovrebbe prevedere un indennizzo conforme alla pratica in uso sul mercato.

2.6.7 Tasse (artt. 39-41)

Secondo alcuni partecipanti (altre organizzazioni e associazioni: *AES, VIT*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Orange, UUNet*), la sostituzione della nozione di "classe di frequenze" con quella di "qualità delle frequenze" fatta all'art. 39 cpv. 2 lett. a, non dovrebbe in nessun caso avere come conseguenza un aumento delle tasse, in particolare per le concessioni già rilasciate. *allo.ch* propone di aggiungere il tipo d'utilizzazione (telefonia mobile, GSM-R, utilizzazione professionale, radioamatoriale, ecc.) quale criterio supplementare per il calcolo delle tasse.

2.6.8 Sicurezza e disponibilità degli impianti e dei servizi di telecomunicazione (Art. 48a)

MCI WorldCom, UUNet, VIT e *AES* vogliono limitare l'articolo a situazioni straordinarie o di interesse nazionale e pretendono un risarcimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

COLT, SICTA, Sunrise, Swisscom e *USIE* vogliono eliminare completamente l'articolo.

2.6.9 Contravvenzioni (art. 52)

La modifica apportata all'art. 52 cpv. 1 lett. b ha suscitato la reazione di alcuni partecipanti che temono che essa impedisca ai fornitori d'installare o di acquistare delle antenne prima di aver ottenuto la concessione di radiocomunicazione. Se da un lato *Sunrise* si oppone alla modifica, dall'altro il *VIT, MCI WorldCom, Orange* e *UUNet* propongono d'introdurvi il criterio supplementare dell'assenza d'intenzione di ottenere una concessione.

2.6.10 Vigilanza (Artt. 58-60)

2.6.10.1 Art. 58

Le modifiche sono accettate (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, VIT, USIE*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Orange, UUNet*).

2.6.10.2 Art. 59

Diversi partecipanti respingono la pubblicazione completa di quote di mercato poiché la considerano come segreto aziendale (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, VIT, USIE*; altri partecipanti: *MCI WorldCom, Orange, Sunrise, UUNet*).

2.6.10.3 Art. 60

I fornitori di servizi di telecomunicazione esigono che l'articolo sia limitato alle trasgressioni contro il diritto sulle telecomunicazioni (altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, VIT, AES, USIE*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Orange, Sunrise, Swisscom, UUNet*).

2.6.11 Dichiarare vincolanti gli accordi multilaterali (art. 62 cpv. 3)

La proposta di conferire alla ComCom la facoltà di dichiarare vincolanti gli accordi multilaterali conclusi dai fornitori di servizi di telecomunicazione ha incontrato una forte opposizione (partiti politici: *PS*; altre organizzazioni e associazioni: *SICTA, SWITCH, USIE, VIT*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Orange, Sunrise, Swisscom, UUNet*).

2.7 Altri commenti

Sono inoltre state commentate altre disposizioni non modificate dal disegno e sono state proposte alcune nuove modifiche. I commenti e le proposte riguardano in particolare i seguenti ambiti: protezione dei consumatori, protezione dei dati e segreto delle telecomunicazioni (*SIUG, allo.ch*), elenchi (*FRC, SIUG, USIE, Swisscom*), disposizioni penali (*SIUG, allo.ch*), fatturazione unica (*VIT, MCI WorldCom, Tele2, UUNet*), prestazioni relative al traffico dei pagamenti (*Swisscom*), identificazione degli utenti che ricorrono a formule di prepagamento (*BE*).

3 Modifica dell'OST e dell'ORAT

3.1 Accesso disaggregato del collegamento utenti e sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione

3.1.1 In generale

Dei 73 partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi su questo punto 29 preferiscono una regolamentazione a livello di ordinanza (Cantoni: *NE, NW, SH, ZH*; partiti politici: *LPS, PLR*; organizzazioni centrali: *economiesuisse, ASB, USS*; altre organizzazioni e associazioni: *asut, ComCom, HEV, IAS, SI, SICTA, simsa, SWICO, Switch, TUG, VIT, AES, WEKO*; altri partecipanti: *COLT, MCI WorldCom, Orange, Sunrise, Tele2, T-Systems, UUNet*).

19 si esprimono per una regolamentazione a livello di legge (Cantoni: *AG, BL, BS, GE, GL, GR, LU, OW, TG*; organizzazioni centrali: *SIC, USC*; altre organizzazioni e associazioni: *acsi, Centre Patronal, FRC, CTT-N, CTT-S, SKS, Swisscable, SwissICT*).

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione accolgono sostanzialmente l'accesso disaggregato e/ola sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione, ma non hanno una chiara preferenza per quanto riguarda la regolamentazione a livello di legge o di ordinanza. Due di essi propendono tuttavia per una soluzione piuttosto rapida, dunque verso una modifica a livello di ordinanza (Cantoni: *AR*; altre organizzazioni e associazioni: *CSI*). *ZG* è dell'opinione che l'accesso disaggregato nelle sue tre forme sia da regolamentare a livello di legge e non avrebbe niente da obiettare contro la sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione nell'OST. La *CVCI* propone di regolamentare la sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione nonché i servizi ADSL a livello di ordinanza, mentre l'accesso disaggregato dovrebbe essere regolamentato a livello di legge. L'UDC vede l'accesso disaggregato e la sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione in modo fundamentalmente positivo, è tuttavia dell'opinione che la questione della regolamentazione a livello di legge o di ordinanza debba essere accuratamente verificata per evitare di ostacolare con lunghe querele giudiziarie una revisione di per sé sensata e necessaria.

16 partecipanti alla procedura di consultazione si oppongono all'accesso disaggregato e alla sottomissione delle linee affittate alla regola di interconnessione (Cantoni: *AI, FR, JU, SO, UR, VS*; partiti politici: *PS, UDF*; organizzazioni centrali: *FSSC/Transfair, USS*; altre

organizzazioni e associazioni: *CASC, ERFA-Regio, Sindacato della comunicazione, SAB, USIE*; altri partecipanti: *Swisscom*).

Infine, quattro partecipanti alla procedura di consultazione non prendono direttamente posizione su questo tema (Cantoni: *BE, SG, TI*; altri partecipanti: *Cable & Wireless*).

3.1.2 Accesso disaggregato del collegamento utenti

Uno dei temi largamente dibattuti sono gli effetti dell'accesso disaggregato sulle regioni periferiche. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione sperano che esso inciterà gli autori del mercato a investire. Per esempio *LU* è d'accordo con l'affermazione fatta nelle spiegazioni alla revisione dell'OST che l'introduzione dell'accesso disaggregato sarà in grado di motivare i nuovi fornitori ad investire affinché il mercato della telefonia vocale e quello ancora relativamente nuovo dei servizi a banda larga possa essere occupato con successo, e che lo stesso valga probabilmente anche per *Swisscom*. Così facendo la concorrenza nell'ambito della banda larga dovrebbe essere stimolata anche nelle regioni di campagna. *NE* è del parere che l'accesso disaggregato sia l'unica soluzione per rendere dinamico il mercato delle telecomunicazioni e per dare una possibilità a nuovi concorrenti e servizi, soprattutto nelle regioni periferiche. La *ComCom* è convinta che anche queste ultime approfitteranno dell'accesso disaggregato.

Altri partecipanti alla procedura di consultazione ritengono piuttosto che l'accesso disaggregato si ripercuota negativamente sugli incentivi all'investimento. *UR* respinge l'accesso disaggregato allo stato attuale, è però disposto a riconsiderare la sua posizione una volta che la garanzia di servizio universale delle regioni periferiche sarà assicurata dalla legge. Secondo *Swisscom* l'obbligo di disaggregare il collegamento utenti ridurrebbe gli incentivi all'investimento di tutti i fornitori di infrastrutture, influenzando negativamente lo sviluppo della società dell'informazione. *GR* è del parere che la regolamentazione prevista riduca gli incentivi all'investimento nelle regioni di montagna. Anche *JU* non può accettare la regolamentazione proposta, poiché mancano informazioni per quanto concerne gli effetti a medio termine dell'accesso disaggregato sugli investimenti nelle zone periferiche. *FR* è dell'opinione che l'accesso disaggregato possa frenare gli investimenti soprattutto nelle regioni periferiche e *VS* teme che peggiori un servizio di base adeguato nelle regioni periferiche sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Infine, anche *USS* e *TG* sono del parere che l'accesso disaggregato abbia un effetto sfavorevole sulle regioni periferiche.

Il dibattito verte anche sull'influsso del prezzo dell'accesso disaggregato sulle regioni periferiche. *AG* e la *ComCom* sottolineano l'importanza di fissare un prezzo unitario per l'accesso disaggregato, onde evitare di sfavorire le regioni periferiche. Secondo *BS* i prezzi per l'accesso disaggregato dovrebbero essere differenziati regionalmente. Per la *CSI* è importante che lo Stato prenda misure volte ad impedire che i fornitori offrano i loro servizi unicamente nei centri. *LPS* chiede che l'accesso disaggregato non venga introdotto a spese delle regioni periferiche. Secondo *FRC* dovrebbero essere formulate in modo chiaro delle misure volte ad impedire qualsiasi discriminazione delle regioni periferiche. La *SAB* sottolinea che non viene accordata abbastanza attenzione al risarcimento sufficiente dei fornitori vincolati e che la regolamentazione in vigore, secondo cui in caso di litigio la *ComCom* definisce le condizioni di interconnessione, è insufficiente. Al fine di stimolare un servizio pubblico a livello nazionale e una certa solidarietà tra le regioni, il *PPD* è del parere che occorre da una parte evitare uno squilibrio dei prezzi o delle prestazioni tra le varie aree nazionali e dall'altra impegnarsi affinché anche in futuro gli investimenti nell'ultimo chilometro nelle regioni periferiche e di montagna siano redditizi per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Infine, *SH* pretende che le direttive sui prezzi e altre condizioni quadro dell'interconnessione siano scelte in modo tale da garantire un incentivo all'investimento.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono su questioni riguardanti il dominio del mercato e la concorrenza efficace nonché sulle conseguenze economiche dell'accesso disaggregato in generale. *L'USS* ritiene che *Swisscom*, dal punto di vista delle

reti via cavo esistenti, non abbia una posizione di dominio del mercato della banda larga. Inoltre, l'ipotesi che una maggiore concorrenza aumenti il numero dei collegamenti a banda larga non è provata. Secondo *FSSC/Transfair*, *Swisscom*, con l'esistenza di WLL, CATV e PLC, non è leader sul mercato dei collegamenti. Del resto l'accesso disaggregato danneggia a medio termine un sano mercato delle telecomunicazioni, poiché favorisce le piccole società poco redditizie, impedendo ai fornitori in posizione dominante sul mercato di liberare i mezzi finanziari necessari agli investimenti; una simile evoluzione frenerebbe lo sviluppo tecnologico. Anche *UR* sottolinea che, viste globalmente, le modifiche proposte nella LTC e nelle sue disposizioni d'esecuzione hanno, oltre agli aspetti positivi nelle zone periferiche, delle ripercussioni piuttosto negative sullo sviluppo del mercato della banda larga (distorsione di concorrenza, riduzione degli incentivi all'investimento e con ciò un ritardo dello sviluppo delle infrastrutture a banda larga). Anche *SO* dubita che l'accesso disaggregato contribuisca a stimolare la concorrenza. *La Comco* non condivide questa opinione, sostenendo che all'estero l'accesso disaggregato ha contribuito a una concorrenza efficace, costringendo i fornitori in posizione di mercato dominante ad abbassare i prezzi e a offrire nuovi servizi. Anche la *SI* è del parere che solo tramite l'accesso disaggregato sia possibile introdurre una concorrenza a livello nazionale in tutti i settori del mercato svizzero della telefonia, in modo da far beneficiare anche le zone periferiche. *ZG* sostiene che l'accesso disaggregato rafforza la Svizzera in quanto piazza economica.

Inoltre, si discute sul rapporto tra accesso disaggregato e servizio universale. Secondo la *Comco* il servizio universale resta garantito anche nel caso di un accesso disaggregato. *BL* sostiene che le direttive sul servizio universale permettono di garantire quest'ultimo anche in caso di accesso disaggregato. Per *HEV* è molto importante che, nonostante l'accesso disaggregato, sia assicurato un servizio universale a prezzo ragionevole in tutte le aree del Paese e che la tutela dei consumatori sia tenuta in dovuta considerazione. *ERFA-Regio* lamenta lacune nell'offerta ADSL, affermando che non è disponibile in vaste aree delle regioni di montagna, e considera che un accesso disaggregato porti svantaggi nell'ambito del servizio universale. Secondo *VS*, in caso di accesso disaggregato, una copertura adeguata delle regioni periferiche è unicamente possibile tramite un servizio universale valido e ampliato. *GR* è dell'opinione che l'accesso disaggregato può essere tenuto in considerazione soltanto nel momento in cui il servizio universale è in grado di garantire un'offerta completa e un'infrastruttura a banda larga. Per *SO* l'accesso disaggregato ha effetti negativi sul servizio universale e sui servizi a banda larga delle regioni periferiche. Infine, *FSSC/Transfair* sostiene che l'accesso disaggregato va direttamente contro gli interessi di *Swisscom*, senza tenere conto del suo mandato di servizio universale.

La ComCom approva l'impostazione principalmente neutrale dal punto di vista tecnologico dell'obbligo di accesso disaggregato, e accoglie con favore una liberalizzazione indipendente dalla tecnologia d'accesso, che riguarda tutte le reti di telecomunicazione. *Swisscable* dal canto suo chiede di limitare l'accesso disaggregato ai fili di rame (copia elicoidale metallica). Un'impostazione neutrale dal punto di vista tecnologico dell'accesso disaggregato non tiene conto delle differenze tecniche tra la rete telefonica e la rete via cavo; inoltre essa è in contraddizione con il principio di trattamento equo e avrebbe enormi conseguenze sugli esercenti della rete via cavo. Per le reti via cavo il Full Access è tecnicamente impossibile. Con la proposta di una regolamentazione specifica per la Svizzera si perderebbe l'occasione di armonizzare le nostre leggi nazionali con quelle degli Stati vicini.

L'influsso dell'accesso disaggregato sul mercato del lavoro dà adito a diverse osservazioni. Secondo il *Sindacato della comunicazione* l'accesso disaggregato nuocerebbe gravemente alla situazione finanziaria di *Swisscom*, portando a una massiccia pressione sui prezzi, con conseguenti licenziamenti di massa e un peggioramento delle condizioni di lavoro. *UR* conclude che attualmente, nel Canton Uri e nelle regioni di montagna, nulla fa pensare alla creazione di un gran numero di posti di lavoro nel ramo delle telecomunicazioni grazie all'accesso disaggregato dell'ultimo miglio. Ciononostante potrebbero essere creati posti di lavoro in modo indiretto. Anche secondo *SAB* non è da escludere che l'accesso disaggregato favorisca nuovi impieghi nelle regioni di montagna.

Inoltre, viene proposta una separazione dei servizi di telecomunicazione dalle corrispondenti infrastrutture. Questa è per esempio l'opinione del *Centre Patronal*, che prevede di suddividere i due campi in due imprese diverse. Secondo *FRC*, per la gestione della rete di collegamento, conviene prevedere una società statale. *TI* propone di suddividere le infrastrutture possedute da *Swisscom* e attribuirle ad altre società di diritto privato (in cui la maggioranza è detenuta dallo Stato). Il conseguente obbligo di mettere a disposizione la corrispondente infrastruttura della rete fissa a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbe essere regolato nel quadro della concessione per il servizio universale.

Molti partecipanti chiedono che le questioni giuridiche ed economiche in relazione all'accesso disaggregato siano esaminate in modo ancora più approfondito. *VS* esige un'analisi dettagliata per quanto riguarda una possibile violazione dei diritti di base dovuta all'introduzione dell'accesso disaggregato a livello di ordinanza. Secondo *SAB* e *GL*, gli effetti dell'accesso disaggregato sull'economia politica e regionale devono essere meglio verificati. Fondamentalmente *BS* sostiene l'accesso disaggregato, tuttavia anch'esso è dell'opinione che il problema delle conseguenze economiche a lungo termine sia da verificare attentamente, soprattutto in vista del duopolio *Swisscom-Cablecom*.

Per quanto concerne la domanda di un eventuale esproprio di *Swisscom* da parte dell'accesso disaggregato, *Comco* ritiene che questo non sia assolutamente il caso. D'altra parte, *FSSC/Transfair* sostiene che l'accesso disaggregato comporta un esproprio di *Swisscom* e investimenti costosi di cui l'utente finale non approfitta.

Infine, ci sono alcune prese di posizione che non possono essere classificate sotto un determinato tema. *BS* afferma per esempio che l'accesso disaggregato ha il vantaggio di evitare lavori di scavo sul terreno pubblico. *GE*, da parte sua, accoglie l'accesso disaggregato, desidera però che venga posto l'accento sullo sviluppo delle tecnologie alternative (CATV, WLL, PLC).

3.1.3 Sottomissione delle linee affittate al regime d'interconnessione

Le prese di posizione vertono anche sugli effetti dell'interconnessione delle linee affittate sull'economia e il regime di concorrenza. *T-Systems* è dell'opinione che l'interconnessione di linee affittate non abbia ripercussioni negative sull'economia nazionale. *ZG* sostiene che contribuisce al rafforzamento della piazza finanziaria svizzera. Due partecipanti alla procedura di consultazione (Cantoni: *SO*; altri partecipanti: *Swisscom*) ritengono inutile l'interconnessione delle linee affittate, affermando che le disposizioni sulla concorrenza offrano sufficiente protezione contro gli abusi in questo campo. Dal canto suo la *Comco* ritiene che attraverso l'interconnessione delle linee affittate si possano evitare numerose distorsioni di concorrenza, le quali attualmente favoriscono *Swisscom* rispetto ai suoi concorrenti. La *SI* è del parere che solo l'interconnessione delle linee affittate permetta una concorrenza globale in tutti i campi del mercato svizzero delle telecomunicazioni, in modo da renderlo accessibile in particolare anche alle regioni limitrofe. *SAB* e *GL* esigono che vengano chiariti meglio gli effetti sull'economia nazionale e regionale dell'interconnessione delle linee affittate.

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono sugli aspetti dell'interconnessione delle linee affittate per quanto riguarda le regioni, il lavoro e il servizio universale. *UR* respinge l'interconnessione delle linee allo stato attuale, è però disposto a riconsiderare la sua posizione una volta che il servizio universale nelle regioni periferiche sarà garantito dalla legge. Inoltre, niente indica che l'interconnessione delle linee affittate favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni di montagna. Ciononostante potrebbero crearsi posti di lavoro in modo indiretto. Anche secondo *SAB* non è da escludere che l'interconnessione delle linee affittate favorisca nuovi impieghi nelle regioni di montagna. *VS* teme che il servizio universale peggiori dal punto di vista qualitativo e quantitativo nelle regioni periferiche. *GR* è dell'opinione che l'interconnessione delle linee affittate possa

essere tenuta in considerazione soltanto al momento in cui il servizio universale è in grado di garantire un'offerta completa e un'infrastruttura a banda larga.

Infine si prendono in considerazione i prezzi e la trasparenza dei prezzi nell'ambito delle linee affittate. Secondo la *ComCom* occorre intervenire rapidamente sui prezzi elevati rispetto al confronto con l'estero. In effetti, alcuni indizi permettono di supporre che i prezzi delle linee affittate varino secondo il cliente e che nelle regioni limitrofe siano più elevati che nelle zone centrali. *T-Systems* si esprime in favore dell'interconnessione delle linee affittate, poiché queste sono fondamentali per le imprese. Per quanto riguarda la prassi attuale sul mercato delle linee in affitto, la formazione dei prezzi di *Swisscom* sarebbe tutt'altro che trasparente. L'inesistenza di un listino prezzi ufficiale le permetterebbe di fissare a piacimento i prezzi per ogni fornitore concorrente di servizi di telecomunicazione, sotto la protezione di clausole di riservatezza.

3.2 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

La maggior parte dei partecipanti è d'accordo per quanto concerne la proposta di esonerare dall'obbligo di concessione e di notifica i fornitori di servizi di telecomunicazione con un fatturato inferiore a 200'00 franchi l'anno (altre organizzazioni e associazioni: *VIT, AES*, altri partecipanti: *MCI Worldcom*). Tuttavia *FRC* è contraria ad una simile eccezione e il *PS* chiede di limitarla all'obbligo di notifica. Anche l'introduzione del numero breve gratuito 147 (aiuto telefonico per i bambini e i giovani) viene accolto a larga maggioranza dagli ambienti consultati (altre organizzazioni e associazioni: *FRC, Pro Juventute, VIT, AES*; altri partecipanti: *MCI Worldcom*). Solo *Swisscom* propone di evitare un cambiamento poiché teme un aumento delle chiamate „scherzo“. In relazione all'aiuto telefonico per i bambini e i giovani *Help-o-Fon* fa inoltre valere che per assicurare l'anonimato del chiamante sarebbe opportuno che il numero breve 147 non appaia sulla fattura telefonica dettagliata. *SPTK* e *FSP* propongono di introdurre l'utilizzo gratuito del servizio di localizzazione dell'ubicazione, in caso di chiamate d'urgenza. Soprattutto in relazione agli impianti stradali, la *città di Zurigo* desidera una regolamentazione secondo la quale i fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati ad utilizzare le infrastrutture già esistenti di un proprietario di terreni pubblici contro un pagamento adeguato. *Tele2* e *Sunrise* chiedono che ai fornitori di servizi di telecomunicazione (p.es. nel caso della preselezione del fornitore del servizio, la cosiddetta "preselection") venga concesso il diritto di fatturare l'intera prestazione (in particolare anche il collegamento telefonico).

3.3 Ordinanza sugli elementi di indirizzo

In linea di massima le modifiche nell'ORAT vengono accolte a larga maggioranza dai partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi esplicitamente in proposito (Cantoni: *AG, NW, JU*; altre organizzazioni e associazioni: *CVCI, IAS, VIT, AES*; altri partecipanti: *Orange, MCI Worldcom*). Diversi fornitori di servizi di telecomunicazione propongono di estendere il principio della trasparenza applicato ai titolari di elementi di indirizzo anche al campo dei numeri attribuiti individualmente (*Sunrise, Swisscom, COLT*). È stata esplicitamente accolta la proposta di mettere fuori servizio i numeri di telefonia mobile prepagati nel caso in cui non siano stati utilizzati durante 24 mesi e di riattribuirli al fine di evitare che i numeri telefonici (risorse limitate) siano considerati come beni da gettare (altre organizzazioni e associazioni: *FRC*; altri partecipanti: *COLT, Sunrise*). Infine *COLT* chiede che la messa in servizio dei nuovi numeri brevi debba essere comunicata agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione con almeno 60 giorni di anticipo. *Conduit* invece, chiede la soppressione immediata del numero di servizio 111.

Allegati

- lista dei partecipanti alla procedura di consultazione
- lista delle abbreviazioni

Partecipanti alla procedura di consultazione

1. Cantoni

Zurigo

Berna

Lucerna

Uri

Svitto

Obvaldo

Nidvaldo

Glarona

Zugo

Friburgo

Soletta

Basilea Città

Basilea Campagna

Sciaffusa

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

San Gallo

Grigioni

Argovia

Turgovia

Ticino

Vallese

Neuchâtel

Ginevra

Giura

2. Tribunali federali

Tribunale federale

Tribunale federale delle assicurazioni

3. Partiti politici

Partito liberale radicale svizzero (PLR)

Partito popolare democratico (PPD)

Partito socialista svizzero (PS)

Unione democratica di centro (UDC)
Partito liberale svizzero (PLS)
Unione democratica federale (UDF)
Partito cristiano-sociale (PCS)

4. Organizzazioni centrali

Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
Unione svizzera dei contadini (USC)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Unione sindacale svizzera (USS)
Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC) / Sindacato cristiano dei servizi pubblici e del terziario (Transfair)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC)

5. Altre organizzazioni e associazioni

Associazione consumatrici della Svizzera italiana (acsi)
Associazione dei comuni svizzeri
Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
Associazione economica svizzera della tecnica di informazione, comunicazione ed organizzazione (SWICO)
Associazione Help-o-Fon
Associazione per reti di comunicazione (Swisscable)
Bäuerliches Zentrum Schweiz (BZS)
Cader Association of Swisscom (CASC)
Centre patronal
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI)
Città di Zurigo
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-CN)
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS)
Commissione federale delle comunicazioni (ComCom)
Commissione sulla concorrenza (Comco)
Commissione tecnica delle polizie svizzere (SPTK)
Conferenza svizzera sull'informatica (CSI)
Erfahrungsgruppe der Bündner Regionalorganisationen (ERFA-Regio)
Fédération romande des consommateurs (FRC)
Federazione svizzera dei ciechi e dei deboli di vista (FSC)
Federazione svizzera dei pompieri (FSP)

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
Hauseigentümerversband Schweiz (HEV)
Incaricati Svizzeri per la Protezione dei Dati (DSB+CPD.CH)
Interassociazione di salvataggio (IAS)
Municipalità di Losanna
Pro Juventute
Schweizer Automatik Pool (SAP)
Schweizer Werbung SW
Schweizerischer Direktmarketing Verband (SDV)
Schweizerischer Verband der Informations- und Kommunikationstechnologie (SwissICT)
Schweizerischer Verband der Telekommunikationsbenützer - Association suisse des utilisateurs de télécommunications (asut)
Sindacato della comunicazione
Società svizzera degli informatici (SI)
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
Stampa svizzera
Swiss Contact Center Association (CallNet.ch)
Swiss information and Communications Technology Association (SICTA)
Swiss interactive media ans software association (simsa)
Swiss Internet User Group (SIUG)
Swiss Network Operators Group (SWINOG)
SWITCH – Servizi teleinformatici per la formazione e la ricerca
Telecom User Group (TUG)
Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC)
Unione delle città svizzere
Unione radioamatori di onde corte svizzeri (USKA)
Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE)
Verband Inside Telecom (VIT)

6. Altri partecipanti alla procedura di consultazione

allo.ch
Cable & Wireless Global (Switzerland) AG
COLT Telecom AG
Conduit Europe SA
Fischer P.
Gämperli P.
GLUE Software Engineering AG
MCI WorldCom AG

N-Tel Com GmbH
Orange Communications SA
Sunrise TDC Switzerland AG
Swisscom AG
Swissphone Telecom AG
Telecommunication Support Services AG (TSS)
Tele2 Telecommunication Services AG
T-Systems Multilink SA
UUNet Schweiz GmbH

Abbreviazioni

acsi	Associazione consumatrici della Svizzera italiana
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AG	Cantone d'Argovia
AI	Cantone d'Appenzello Interno
AR	Cantone d'Appenzello Esterno
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
asut	Association suisse des utilisateurs de télécommunications
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
BZS	Bäuerliches Zentrum Schweiz
CallNet.ch	Swiss Contact Center Association
CASC	Cader Association of Swisscom
Comco	Commissione della concorrenza
ComCom	Commissione federale delle comunicazioni
CSI	Conferenza svizzera sull'informatica
CTT-CN	Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale
CTT-CS	Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati
CVCI	Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
DSB+CPD.CH	Incaricati Svizzeri per la Protezione dei Dati
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
ERFA-Regio	Erfahrungsgruppe der Bündner Regionalorganisationen
FR	Cantone di Friburgo
FRC	Fédération romande des consommateurs
FSC	Federazione svizzera dei ciechi e dei deboli di vista
FSP	Federazione svizzera dei pompieri
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz
IAS	Interassociazione di salvataggio
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna

NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
PCS	Partito cristiano-sociale
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SAP	Schweizer Automatik Pool
SDV	Schweizerischer Direktmarketing Verband - Association suisse de marketing direct
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SI	Società svizzera degli informatici
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
SICTA	Swiss Information and Communications Technology Association
simsa	swiss interactive media and software association
SIUG	Swiss Internet User Group
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SO	Cantone di Soletta
SPTK	Commissione tecnica delle polizie svizzere
SWICO	Associazione economica svizzera della tecnica di informazione, comunicazione ed organizzazione
SWINOG	Swiss Network Operators Group
Swisscable	Associazione per reti di comunicazione
SwissICT	Schweizerischer Verband der Informations- und Kommunikations-technologie
SZ	Cantone di Svitto
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
Transfair	Sindacato cristiano del servizio pubblico e del terziario
TSS	Telecommunication Support Services AG
TUG	Telecom User Group
UCBC	Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi
UDC	Unione democratica di centro
UDF	Unione democratica federale

UR	Canton di Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti
USKA	Unione radioamatori di onde corte svizzeri
USS	Unione sindacale svizzera
VIT	Verband Inside Telecom
VS	Cantone del Vallese
ZG	Canton di Zugo
ZH	Canton di Zurigo